

PRESIDENZA GIUNTA REGIONE LAZIO

Direzione regionale Affari strategici, istituzionali
e della Presidenza

Area Giuridico-legislativa

ATTI DI PROMUOVIMENTO DEI GIUDIZI DINANZI ALLA
CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Osservatorio legislativo interregionale
(Reggio Calabria 20 - 21 giugno 2002)

D.ssa Benvenuti
D.ssa Guglielmino
D.ssa La Rocca

Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

G.U.: 17 aprile 2002, n. 16

Ricorrente: Regione Umbria

Estremi del ricorso: n. 13 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2002

Oggetto: legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) articolo 1, commi 1 e 2 , lettere g) ed n), seconda frase, e commi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Limiti violati: articolo 117 Cost.

La Regione Umbria solleva il giudizio di legittimità costituzionale avverso la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (meglio nota come "legge obiettivo") che è composta da un solo articolo.

La Ricorrente ricorda che la legge trae origine nel vigore del precedente assetto costituzionale (d.d.l. n. 374 presentato al Senato il 3 luglio 2002) in cui la materia "lavori pubblici" non solo aveva carattere concorrente, ma era espressamente delimitata dalla Costituzione ai lavori di "interesse regionale". Inoltre le Regioni non avevano alcuna competenza in materia di attività produttive ad eccezione dell'artigianato e dell'agricoltura.

Il decreto legislativo 112/1998 allo Stato riservava soltanto "la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale". Pertanto si trattava di opere corrispondenti ad una qualificazione oggettiva consistente nelle "reti", ed assistite dall'ulteriore garanzia costituita dalla dichiarazione con legge del loro "interesse nazionale".

Con il nuovo titolo V, entrato in vigore due mesi prima che la legge 443/2001 venisse approvata, il quadro delle competenze tra Stato e Regioni cambia. Alla luce di ciò la Regione ritiene illegittimi i commi, indicati in premessa, dell'articolo 1 della legge 443/2001 per violazione del nuovo articolo 117 Cost.

Le argomentazioni della Regione sono varie ed articolate. Esse vanno dalla censura relativa al Governo che ha il compito di individuare generiche infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (al di fuori delle materie di competenza legislativa statale esclusiva), alla violazione del diritto europeo (nella parte in cui si prevede per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica, ma solo se "l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici"), alla censura relativa alla delega al Governo per la modifica o l'integrazione del DPR 554/1999 (regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici) che già la Corte aveva ritenuto non riguardasse le Regioni per le materie di sua competenza (oggi, poi, con la modifica del titolo V il potere regolamentare

spetta allo Stato solo nelle materie di potestà legislativa esclusiva). Le censure, ancora, investono: a) i comuni che dettano la disciplina "edilizia" per i comuni; b) il regime di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale; c) la delega al Governo ad introdurre modifiche ed integrazioni al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (adesso la concreta attività edilizia ricade per intero nelle materie "innominate" di cui al quarto comma dell'articolo 117 Cost. per le quali è ormai intera ed esclusiva la potestà regionale).

La Regione, infine, contesta il modo statale di produrre normazione, attraverso i testi unici in materia di potestà legislativa concorrente. Il paradosso, secondo la Regione, è ancora più evidente nel caso di un testo unico che contenga disposizioni legislative e regolamentari. In quanto già nel precedente assetto costituzionale la Corte aveva escluso, nelle materie di competenza legislativa regionale, l'emanazione di norme regolamentari statali (fatto salvo il caso dei regolamenti attuativi di norme comunitarie - sentenza n. 408/1998). Nel nuovo testo dell'articolo 117 Cost. è enunciato espressamente il principio che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Infine, l'antica aspirazione di unità e chiarezza nella normazione rappresentata dal testo unico, deve trovare soddisfazione in altre e diverse forme in uno Stato, come quello italiano, a legislazione ripartita.

Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

G.U.: 24 aprile 2002, n. 16

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna

Estremi del ricorso: n. 15 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2002

Oggetto: legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) articolo 1, commi 1 e 2, lettere g) ed n), seconda frase, e commi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Limiti violati: articolo 117 Cost.

La Regione Emilia-Romagna ricorre, in via principale, alla Corte Costituzionale avverso la legge 21 dicembre 2001, n. 43 (meglio nota come legge-obiettivo) con motivazioni analoghe a quelle prospettate dalla Regione Umbria (ricorso n. 13 depositato in cancelleria il 4 marzo 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17 aprile 2002) cui si rinvia.

Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

G.U.: 2 maggio 2002 - edizione straordinaria

Ricorrente: Stato

Estremi del ricorso: n. 17 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2002

Oggetto: legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) articoli 1, 2, 3, 4, 6, comma 1, 7, 9.

Limiti violati: articoli 81, 117, commi secondo, lettere e), g), s), e terzo, articolo 118, commi secondo e terzo; decreto legislativo 28 marzo 2002, n. 75 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni) articolo 16, comma 4.

Lo Stato ha impugnato vari articoli della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) lamentando la lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), il quale riserva allo Stato, come competenza esclusiva, l'ordinamento civile e penale. Precisamente la legge regionale impugnata prevede la possibilità di accedere a "contributi", per la valorizzazione storico-artistico-ambientale di taluni esercizi commerciali, allo scopo di provvedere a mantenere e restaurare i locali stessi, nonché gli arredi e gli strumenti in essi contenuti e per fronteggiare eventuali aumenti del canone di locazione. I contributi possono essere richiesti, alternativamente, dal proprietario o dal "gestore" del locale (intendendosi per tali i titolari di diritti personali di godimento).

Il finanziamento richiesto dal gestore per la manutenzione e il restauro dei locali comporta l'imposizione di un "vincolo di destinazione d'uso" da trascriversi, solo previo assenso del proprietario, nei registri immobiliari, pertanto secondo il mittente, il vincolo viene trascritto "contro" il proprietario.

Ciò comporta, a parere dello Stato, l'incisione sui diritti dominicali dei proprietari e, dunque, l'invasione della legislazione statale esclusiva in materia di "ordinamento civile". Inoltre, poiché la legge regionale non distingue gli immobili di proprietà privata da quelli appartenenti al demanio o patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici, si ha violazione anche della lettera g), del secondo comma dell'articolo 117 Cost. a norma del quale rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato "l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali".

Lo Stato lamenta, poi, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) e dell'articolo 118, terzo comma, Cost. ("la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela di beni culturali") in quanto la citata legge regionale prevede la formazione, ad opera di Comuni e Regione, di "elenchi" di locali di "valore storico-artistico-ambientale" sulla base di declaratorie

che prescindono totalmente dai vincoli posti o che possono essere posti dallo Stato e ciò senza ipotizzare modalità di cooperazione con lo stesso (modalità che del resto spetta allo Stato disciplinare).

Inoltre l'articolo 117 Cost. e l'articolo 118, secondo e terzo comma, Cost., definiscono la "valorizzazione dei beni culturali" come potestà legislativa concorrente e, come tale, la Regione deve osservare i principi fondamentali posti dallo Stato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico in materia di beni culturali ed ambientali), Titolo I, Capo VI, Sezioni II e III.

Infine, lo Stato lamenta la violazione degli articoli 81, 117, terzo comma, ("coordinamento della finanza pubblica") e 118, secondo comma, ("secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica"), nonché le norme "interposte" contenute nel decreto legislativo 76/2000 in quanto la legge regionale impugnata impegna, ad esercizio finanziario ultimato, il bilancio regionale per il 2001 e dedica risorse finanziarie e finalità non di competenza regionale.

Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

G.U.: 8 maggio 2002, n. 18

Ricorrente: Regione Basilicata

Estremi del ricorso: n. 20 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2002

Oggetto: legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) articoli 10, comma 1, lettere a), b) e c); articolo 16, comma 7; 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14; 24, commi 6, 7, 8 e 9; 27, commi 8, 9, 10, 11, 16 e 17; 29 e 35.

Limiti violati: articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost.

La Regione Basilicata impugna la prima legge finanziaria approvata dopo le modifiche che la legge costituzionale 3/2001 ha apportato al Titolo V della parte seconda della Costituzione e rileva come le competenze regionali, definite dalla nuova disciplina costituzionale e in particolare dagli articoli 114 e seguenti Cost., risultano gravemente lese.

Il ricorso, a parere di chi scrive, è molto ben articolato e motivato. La ricorrente, citando autorevole dottrina, denuncia preliminarmente la difficoltà, da parte dello Stato, di "metabolizzare", in termini di cultura istituzionale, le enormi novità introdotte nel nostro ordinamento dalla riforma del Titolo V.

Adesso il nuovo articolo 117 Cost. ha equiparato le Regioni e lo Stato quanto alla titolarità della funzione legislativa; infatti il primo comma del citato articolo stabilisce che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

La Regione precisa la portata del nuovo articolo 117 Cost. sostenendo che la legge statale non può intervenire nelle materie riservate alla competenza regionale esclusiva, né porre norme di dettaglio (foss'anche disponendone la cedevolezza) in quelle che sono oggetto di competenza concorrente.

In precedenza la Corte aveva ammesso la possibilità di adottare una normativa statale di dettaglio affermando che essa poteva trovare fondamento (ancorché "eccezionalmente") nell'interesse nazionale (sentenza n. 373/1995). Adesso, secondo la ricorrente, ammesso che l'interesse nazionale sopravviva come limite, esso potrebbe consentire soltanto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, Cost. e mai l'adozione di una normativa di dettaglio a prescindere da qualsiasi inerzia regionale.

Premesso ciò, la Regione passa alla contestazione dei seguenti articoli della legge finanziaria 2002:

- a) articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), che modifica il Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. La norma modifica un decreto legislativo, anteriore di circa dieci anni alla riforma costituzionale, adottando norme di dettaglio "clamorosamente" analitiche in materia riservata alla competenza regionale. Infatti l'articolo 117, comma secondo, lettera e), riserva "il sistema tributario dello Stato" alla legge statale e fa rientrare nella competenza concorrente quella del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" (articolo 117, terzo comma, Cost.). Inoltre, secondo la ricorrente, la materia "sistema tributario degli enti locali" non rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, ma viene attribuita alle Regioni in via residuale. Infine, il coordinamento che spetta anche alla legge regionale, è completamente trascurato. Le disposizioni censurate violano anche l'articolo 119 Cost. che, al quarto comma, dispone "le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

Come si vede, continua la Regione, viene completamente trascurata l'autonomia comunale in quanto stabiliscono a priori e senza alcuna valutazione in termini di apporto al finanziamento delle funzioni degli enti locali, che certe insegne commerciali siano esentate dalle imposte sulla pubblicità. Il contenuto minimo della libertà di apprezzamento in ordine alle scelte impositive in cui si sostanzia l'autonomia tributaria dei comuni risulta, dunque, limitato in maniera irrazionale;

- b) articoli 16, comma 7, e 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14, disciplinano, con estremo dettaglio, il rapporto tra Regione ed enti locali e il rispettivo personale. La materia dell'impiego presso la Regione e le autonomie locali rientra nella competenza esclusiva delle Regioni, pertanto le disposizioni impugnate violano l'articolo 117 Cost. Ma esse violano anche l'articolo 118 Cost. secondo cui le Regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie e la prima di queste è, ovviamente, quella dell'autorganizzazione. Tale autonomia organizzativa è incontestabile, secondo la ricorrente, sia per il tenore testuale dell'articolo 118 Cost. che per il suo collegamento con l'articolo 119 Cost. che garantisce alle Regioni e agli enti locali l'autonomia finanziaria necessaria per coprire le spese relative al personale.

Le norme impugnate, inoltre, non possono essere giustificate richiamando la possibilità per la legge statale di dettare i principi in materia di "coordinamento della finanza pubblica" in quanto esse disciplinano concretamente le singole materie. Infine, l'intervento statale in materia di organizzazione del personale regionale non potrebbe giustificarsi nemmeno nell'esigenza di rispettare il patto di stabilità e gli impegni comunitari del nostro Paese.

Infatti, l'attuazione di questi ultimi è riservata alle Regioni, nelle materie di loro competenza, salvo l'intervento sostitutivo (e non preventivo) dello Stato; inoltre il rispetto del patto di stabilità si attua attraverso l'indicazione degli obiettivi e non l'imposizione dei mezzi. Il patto di stabilità interno (nato con l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato ulteriormente disciplinato dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) si pone come obiettivo il rispetto dei parametri comunitari da parte degli enti locali. Ma nonostante si parli di "patto" non vi è, nelle norme impugnate, alcun incontro di distinte volontà. La legge trascura, a parere della Regione, il nuovo

sistema di finanziamento delle autonomie locali, non più basato sui trasferimenti erariali (salva l'ipotesi perequativa di cui all'articolo 119, comma quinto, Cost.), ma sul doppio canale dei tributi propri e della compartecipazione ai tributi erariali (articolo 119, secondo comma, Cost.);

- c) articolo 27, commi 8, 9, 10 e 11, 16 e 17, della legge 448/2001 sempre in materia di finanza locale violano la competenza regionale esclusiva in materia di organizzazione e funzionamento degli enti locali, nonché la potestà regolamentare dei comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (articolo 117, sesto comma, Cost.). Inoltre, si interviene modificando alcune prescrizioni del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia di edilizia) la cui entrata in vigore è stata procrastinata anche allo scopo di consentire la sua armonizzazione con il nuovo titolo V;
- d) stesse censure valgono per l'articolo che si dirige alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e, dunque, anche alle Regioni. Inoltre si prevede una funzione di indirizzo e coordinamento che è stata cancellata dalla riforma;
- e) articolo 35 che sostituisce l'articolo 113 del decreto 267/2000 in materia di servizi pubblici locali ed introduce l'articolo 113 bis relativo alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.

Secondo la ricorrente la disciplina della gestione di tali servizi pubblici rientra nella competenza esclusiva delle Regioni e nella competenza regolamentare degli enti locali. La norma impugnata, invero, prevedendo una disciplina analitica e dettagliata viola entrambe le competenze ed è affetta da irragionevolezza in quanto "azzarda un disegno piattamente unificato delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, laddove il nuovo testo della Costituzione vuole la differenziazione e la valorizzazione dell'autonomia".

Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

G.U.: 15 maggio 2002, n. 19

Ricorrente: Regione Campania

Estremi del ricorso: n. 21 ricorso per questione di legittimità costituzionale in via principale depositato in cancelleria il 7 marzo 2002

Oggetto: legge 28 dicembre 2001, n. 448 articoli 28, 35, n. 1, 52, comma 62, 60, comma 1, lettera d), e 64.

Limiti violati: articoli 3, 117, 118 e 119 Cost.

La Regione Campania ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale in via principale avverso, gli articoli in oggetto citati, della c.d. legge finanziaria per il 2002 per il contrasto con il nuovo assetto stabilito dalla legge costituzionale 3/2001 che modifica il titolo V, parte seconda, della Costituzione.

In particolare, viene disatteso: a) il nuovo riparto di competenze legislative stabilito dall'articolo 117 Cost. che riserva alle Regioni la potestà legislativa in via generale-residuale; b) il modello costituzionale della potestà concorrente che prevede che lo Stato possa dettare soltanto i principi fondamentali delle materie; c) viene largamente effettuato il rinvio alla normativa regolamentare governativa e ministeriale nei settori che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato; d) non si rispetta l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'articolo 119 Cost. alle Regioni.

Precisamente, si impugna l'articolo 28 della legge 448/2001 che disciplina la trasformazione in spa o in fondazioni di diritto privato o la soppressione degli enti pubblici ai quali non siano affidati compiti di garanzia di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici.

Secondo la Regione l'articolo citato in quanto riferibile anche agli enti pubblici operanti in materie riservate alla potestà esclusiva della Regione, concreta l'invasione della sfera di sua competenza. Inoltre, poiché la trasformazione o la soppressione deve avvenire attraverso regolamenti governativi in materia di potestà esclusiva e concorrente della Regione viene violato il comma sesto dell'articolo 117 che riserva la potestà regolamentare dello Stato solo nelle materie di sua legislazione esclusiva. Inoltre si impugna l'articolo 35 della legge 448/2001 che modifica, come è noto, l'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000 sui servizi pubblici locali dettando una disciplina che incide sulle materie riservate alla Regione a titolo di potestà esclusiva non meno che sulle materie di potestà concorrente. La Regione aggiunge, poi, che per i servizi pubblici è possibile una configurazione come "materia" per definire la competenza. Tanto più che negli statuti delle Regioni speciali si prevede espressamente come "materia" attribuita alle stesse quella dell'assunzione e/o gestione dei servizi

pubblici locali. Quindi la mancata previsione della materia stessa negli elenchi contenuti nell'articolo 117 Cost. può consentire di sostenere che la competenza sia quella residuale esclusiva attribuita alla Regione. Infine, secondo la remittente, l'articolo 35 della legge 448/2001 è illegittimo nella parte in cui rinvia ad un regolamento l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione delle norme in esso contenute.

Si contesta anche la legittimità dell'articolo 41, della legge 448/2001 per violazione dell'articolo 119 Cost. La norma, sotto la formula del coordinamento dell'accesso al reato dei capitali, finisce per affidare all'autorità statale un forte potere di controllo su scelte che appartengono alla Regione, alle Province, ai Comuni e alle loro unioni, alle Comunità montane, alle Città metropolitane, ai consorzi tra enti locali.

Da ultimo si impugna l'articolo 52, comma 62, della legge finanziaria 2002 per violazione degli articoli 117 e 118 Cost. L'articolo dispone l'abrogazione della norma interpretativa di cui al comma 82, dell'articolo 145, della legge 388/2000. Quest'ultima prevedeva la compatibilità della carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale con quella di amministratore di società di capitale a partecipazione mista costituita in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203, dell'articolo 2, della legge 662/1996. Tale comma si occupa di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie anche a carico delle Regioni attraverso una serie di strumenti negoziali. A tale scopo è previsto un responsabile che cura l'attuazione dei programmi di intervento. Per tale motivo il legislatore aveva confermato la non incompatibilità con la direzione di società miste di questo peculiare tipo a differenza delle ipotesi relative alle società miste di cui alla legge 142/1990. Nel primo caso non è riscontrabile quel conflitto di interessi potenziale che aveva determinato la previsione limitativa nelle ipotesi di società miste che svolgono servizi locali in concorrenza con imprese del medesimo settore.

La norma censurata ripristina tale incompatibilità causando la lesione dell'autonomia regionale sia direttamente perché la disciplina statale incide sui settori che non sono attribuiti allo Stato, sia indirettamente perché la compressione del ruolo degli enti locali si riflette sulle scelte organizzative della Regione.

Da ultimo si censura l'articolo 60, comma 1, lettera d), della legge 448/2001 (che affida al Ministro per le politiche agricole e forestali di definire con decreto le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelli di prima trasformazione e commercializzazione) per violazione dell'articolo 117 Cost. che fa rientrare l'agricoltura nelle materie di competenza legislativa esclusiva della Regione. Stessa censura vale per l'articolo 64 della legge 448/2001 che stabilisce la disciplina integrale delle sanzioni amministrative irrogabili per i vigneti impiantati abusivamente.

Atti di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale di interesse regionale

G.U.: I Serie speciale n. 11 del 13 marzo 2002 - Ordinanza n. 87 del 29 novembre 2001

Tipo di giudizio: Questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalla Corte d'Appello di Genova avverso la legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, articoli 1 e 2

Oggetto: Regione Liguria: L.R. 24 marzo 2000, n. 26 "Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549"

Limiti violati: Articoli 3, 24, 111 e 117 Costituzione

La Corte d'Appello di Genova nel corso di una causa civile ha emesso ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché quest'ultima si pronunci sull'incostituzionalità della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26.

In particolare, sostiene il remittente che la legge regionale ha inciso profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, in quanto ha caricato le AUSL dei debiti contratti dalle vecchie unità sanitarie locali trasferendo alle stesse, sia dal punto di vista processuale che sostanziale, gli oneri che invece dovevano gravare sulle Regioni.

In particolare la Corte d'Appello, nel sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale osserva che vi sia stata la violazione dei seguenti parametri costituzionali:

- a) violazione dell'articolo 3 Costituzione: in quanto la legge regionale in un'obbligazione di diritto comune sostituisce d'imperio il soggetto debitore, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice che risulta indeterminata in quanto costituita da tutti i creditori delle vecchie USL. Osserva la ricorrente che la legge regionale altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo, poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione istituendo di fatto una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento e non prevista dalla disciplina civilistica;
- b) violazione dell'articolo 24 Costituzione: in quanto la normativa regionale non pare rispettosa del principio di uguaglianza delle parti nel processo perché la Regione si sottrae alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e quindi alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio;
- c) violazione dell'articolo 111 Costituzione: in quanto tale articolo sancisce che ogni processo si svolge in contraddittoria tra le parti e in condizioni di parità;
- d) violazione dell'articolo 117 Costituzione: in quanto la tutela della salute è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e la potestà legislativa

regionale deve essere esercitata in modo rispettoso dei principi sanciti dallo Stato che nella legge regionale in esame sembra non essere avvenuto.

Atti di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale di interesse regionale

G.U.: I Serie speciale n. 12 del 20 marzo 2002

Tipo di giudizio: Questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dal Tribunale di Treviso - Ordinanza Giudice del lavoro n. 107 del 30 ottobre 2001

Oggetto: Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 64, commi 2 e 49

Limiti violati: Articoli 24 e 39 Costituzione

Nel corso di un procedimento in materia di lavoro il Giudice del Tribunale di Treviso ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità in riferimento agli articoli 64, secondo comma, e 49 del decreto legislativo 165/2001 nella parte in cui il combinato disposto non sembra lasciar dubbi sul fatto che il cosiddetto accordo di interpretazione autentica della clausola controversa abbia illimitata efficacia retroattiva e sia vincolante per le parti del processo e per lo stesso Giudice.

Secondo l'autorità remittente il Giudice viene privato del potere di dare conto alle parti del processo, dell'esatto significato della clausola controversa in applicazione dei criteri interpretativi legali, oltre al fatto di essere privato di uno dei poteri più pregnanti che accompagnano l'esercizio della giurisdizione civile, ovvero quello di misurare con i principi fondamentali dell'ordinamento, la validità di una previsione contrattuale e di stabilire l'eventuale presenza di vizi anche gravi.

In particolare viene osservato che in caso di accordo, tra ARAN e sindacati firmatari sul significato o validità della clausola controversa, al Giudice ed alle parti non resti altro che prendere atto della volontà collettiva manifestata mediante l'accordo così da non far apparire manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, secondo comma, e 49 del decreto legislativo 165/2001 che secondo il Giudice deve essere posta in riferimento ai seguenti parametri costituzionali:

- a) art. 24 Cost.: in quanto verrebbe leso il principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Tale lesione si concretizzerebbe nel fatto di attribuire alle organizzazioni sindacali il potere di disporre dei diritti già sorti a favore delle parti di un rapporto di lavoro impedendo alle stesse di farle valere in un processo. Il soggetto che impugna la clausola contrattuale ha un diritto ineliminabile alla pronuncia giurisdizionale che allo stato attuale viene negata dalle norme impugnate, in caso di accordo tra le parti collettive;
- b) art. 39 Cost.: in quanto verrebbe a prospettarsi un congegno di rappresentanza "ex lege". Alle associazioni sindacali è riconosciuta dall'ordinamento la funzione di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli aderenti, nonché le ulteriori funzioni di promozione sociale, ma resta escluso ogni potere di rappresentanza in ordine ad atti di diritti acquisiti. Gli accordi sindacali non possono incidere sui diritti soggettivi

eventualmente maturati dai lavoratori né sul loro diritto ad agire in giudizio a tutela degli stessi.

Per tali motivazioni viene ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché la stessa si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate.

Atti di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale di interesse regionale

G.U.: I Serie speciale n. 13 del 27 marzo 2002

Tipo di giudizio: Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Regione Marche: L.R. 11 dicembre 2001, n. 32 "Sistema regionale di protezione civile"

Limiti violati: Articolo 117 Costituzione, comma terzo; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2

Con proprio ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge Regione Marche 32/2001 concernente "Sistema regionale di protezione civile" lamentando che tale disciplina rientra nella sfera della legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., con conseguenti limiti della potestà legislativa regionale vincolata al rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Osserva il ricorrente che la legge regionale oggetto di impugnazione ha superato detti limiti in quanto ha provveduto ad organizzare sia l'attività di previsione e di prevenzione dei rischi per gli eventi calamitosi, sia l'attività di soccorso e il superamento delle emergenze senza peraltro rispettare gli indirizzi nazionali ed i principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Gli eccessi riguardano:

- a) riferimento generico a tutte le attività di protezione civile così da determinare il superamento della sfera di competenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 112/1998;
- b) mancata delimitazione dell'ambito di competenza regionale per la formazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, così da creare contrasto con l'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 3 del decreto legislativo 112/1998 che invece stabilisce la possibilità per la Regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992.
- c) impossibilità per le Regioni di esercitare poteri derogatori in materia di protezione civile dato che questi rientrano nella competenza statale e possono essere attribuiti al Presidente della Giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale previa formale dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992.

Per tali motivazioni si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale.

Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

G.U.: 8 maggio 2002, n. 18

Ricorrente: Regione Veneto

Estremi del ricorso: n. 8 ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 marzo 2002

Oggetto: testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Limiti violati: articoli 3, 5, 117 e 118 Cost.

La Regione Veneto propone il presente ricorso contro la Provincia autonoma di Bolzano censurata la legittimità di una norma di legge della stessa Provincia autonoma di Bolzano.

Trattandosi di una questione lunga e complessa occorre fare una premessa. La Regione Veneto, infatti, in qualità di interveniente nel giudizio di impugnazione della deliberazione di Giunta provinciale n. 3470 del 18 settembre 2000 da parte dei Consorzi Imbriferi montani dell'Alto Adige sollevava, assieme ai consorzi ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 bis della legge provinciale n. 10 del 1983, così come introdotto dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 2000 per la violazione degli articoli 3, 5, 128 Cost. in relazione all'articolo 1, sedicesimo comma, del DPR 21 marzo 1977, n. 235, come modificato dal decreto legislativo 463 del 1999 sostenendo che la disposizione di modifica delle norme attuative dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige consentiva alle province autonome intervento dei soli canoni demaniali dovuti dal concessionario a titolo di corrispettivo per lo sfruttamento di un bene pubblico, e non già dei sovracanoni ex legge n. 959 del 1953, totalmente differenti per funzione e natura.

Questi due tipi di imposizioni patrimoniali differiscono sostanzialmente tra loro: la prima, il canone concessionario ha carattere demaniale, la seconda, il sovracanone, invece, non ha carattere demaniale, bensì natura di indennizzo a fronte del mancato utilizzo dell'acqua, nonché delle conseguenze sopportate dall'ente locale in dipendenza della costruzione e dell'esercizio degli impianti idroelettrici.

La Giunta provinciale di Bolzano, peraltro, nell'imminenza della data fissata per l'udienza di discussione della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, adottava una nuova deliberazione in materia di sovracanoni (deliberazione n. 2286 del 16 luglio 2001) che, pur revocando la precedente deliberazione n. 3470 del 19 settembre 2000, ne manteneva inalterato il contenuto sostanziale. Con quest'ultima deliberazione, infatti, si ribadiva il principio secondo il quale i sovracanoni di cui alla legge n. 959 del 1953 spettano alla Provincia autonoma, in violazione dei principi previsti dalla legislazione statale

secondo cui tali proventi, destinati ad alimentare un fondo comune, sono a beneficio dei comuni o dei loro consorzi compresi nel bacino imbrifero montano, che in accordo tra loro stabilisce le rispettive quote di ripartizione. La stessa provincia autonoma di Bolzano, aveva, poi successivamente con nota del 9 ottobre 2001 a firma del Presidente, dettato disposizioni interpretative del provvedimento impugnato.

Questi ultimi provvedimenti sono stati entrando impugnati avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con ricorso datato 9 novembre 2001, ed è stata nuovamente riproposta, in via preliminare, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 10 del 1983, come introdotto dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 2000.

Tutto ciò premesso, la Regione Veneto, pertanto, impugna con il presente ricorso il provvedimento del 10 dicembre 2001, n. 4524, che costituisce l'ultimo atto di una lunga vicenda che ha comportato una grave lesione della sfera delle competenze della Regione Veneto, specialmente ove ha disposto la determinazione dell'importo dei sovracanonici anche per quei proventi che dovranno essere riscossi nel territorio del Veneto.

Le argomentazioni della Regione Veneto, pertanto, ribadiscono anche in particolare con l'articolo 3 Cost., poiché la Provincia autonoma introduce un'indebita disparità di trattamento all'interno anche dei comuni compresi nel bacino imbrifero dell'Adige e soprattutto fra i comuni appartenenti alla Provincia di Bolzano e comuni non situati all'interno di questo territorio, fra cui i comuni siti in territorio veneto.

Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

G.U.: 29 maggio 2002, n. 21

Ricorrente: Regione Veneto

Estremi del ricorso: n. 12 ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 aprile 2002

Oggetto: testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Limiti violati: articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost.

La Regione Veneto propone ricorso contro la Provincia autonoma di Bolzano, impugnando la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 14 gennaio 2002, n. 46, che revoca la precedente deliberazione n. 2286 del 16 luglio 2001, ma che dispone espressamente la validità dei provvedimenti assunti in esecuzione della stessa.

Rimandando a quanto già premesso nell'atto di promuovimento n. 8 sulla medesima questione la Regione Veneto accompagna con varie argomentazioni anche questo ricorso con il quale vuole ribadire la lesione della propria sfera di competenza, in particolare: la propria competenza a determinare le modalità di riscossione e di ripartizione dei sovracanonici idroelettrici specie per quei proventi che devono essere riscossi nel Veneto stesso. Con altre argomentazioni la ricorrente lamenta:

- a) la violazione degli articoli 117 e 118 Cost., nonché del decreto legislativo 463/1999 con il quale si stabilisce che spettano alle province autonome i proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, compresi i canoni demaniali di concessione, mentre invece è sottratta alla provincia stessa ogni determinazione in ordine ai sovracanonici, che non sono tra loro assimilabili (si ricorda che i canoni costituiscono il corrispettivo per l'utilizzo dell'acqua come bene pubblico; mentre i sovracanonici non hanno carattere di provento di natura demaniale poiché completamente diverso il loro presupposto);
- b) la violazione dell'articolo 8 del DPR 235/1977 che stabilisce la competenza dei consorzi BIM Adige tenuti in ordine alla gestione e alla ripartizione del fondo comune;
- c) la violazione degli articoli 5, 117, 118 e 120, in particolare dell'articolo 117 Cost. anche alla luce delle riforme del titolo V, integrando anche la violazione della tutela dell'unità giuridica ed economica e contrastando con il principio di sussidiarietà costituzionalizzato nella norma 118 Cost. novellata. Poiché la definizione delle modalità di riscossione e ripartizione dei proventi derivanti dai sovracanonici, in quanto funzioni sussidiarie devono far capo all'ente di livello superiore (lo Stato) proprio perché l'ente inferiore o non dispone delle

capacità per esercitarla oppure le stesse funzioni esigono un esercizio unitario da parte del livello di governo superiore, ci si riferisce nel caso in specie alle funzioni di coordinamento.

Atti di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale di interesse regionale

G.U.: I Serie speciale n. 11 del 13 marzo 2002 - Ordinanza n. 87 del 29 novembre 2001

Tipo di giudizio: Questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalla Corte d'Appello di Genova avverso la legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, articoli 1 e 2

Oggetto: Regione Liguria: L.R. 24 marzo 2000, n. 26 "Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549"

Limiti violati: Articoli 3, 24, 111 e 117 Costituzione

La Corte d'Appello di Genova nel corso di una causa civile ha emesso ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché quest'ultima si pronunci sull'incostituzionalità della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26.

In particolare, sostiene il remittente che la legge regionale ha inciso profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, in quanto ha caricato le AUSL dei debiti contratti dalle vecchie unità sanitarie locali trasferendo alle stesse, sia dal punto di vista processuale che sostanziale, gli oneri che invece dovevano gravare sulle Regioni.

In particolare la Corte d'Appello, nel sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale osserva che vi sia stata la violazione dei seguenti parametri costituzionali:

- a) violazione dell'articolo 3 Costituzione: in quanto la legge regionale in un'obbligazione di diritto comune sostituisce d'imperio il soggetto debitore, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice che risulta indeterminata in quanto costituita da tutti i creditori delle vecchie USL. Osserva la ricorrente che la legge regionale altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo, poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione istituendo di fatto una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento e non prevista dalla disciplina civilistica;
- b) violazione dell'articolo 24 Costituzione: in quanto la normativa regionale non pare rispettosa del principio di uguaglianza delle parti nel processo perché la Regione si sottrae alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e quindi alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio;
- e) violazione dell'articolo 111 Costituzione: in quanto tale articolo sancisce che ogni processo si svolge in contraddittoria tra le parti e in condizioni di parità;

- f) violazione dell'articolo 117 Costituzione: in quanto la tutela della salute è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e la potestà legislativa regionale deve essere esercitata in modo rispettoso dei principi sanciti dallo Stato che nella legge regionale in esame sembra non essere avvenuto.

Atti di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale di interesse regionale

G.U.: I Serie speciale n. 12 del 20 marzo 2002

Tipo di giudizio: Questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dal Tribunale di Treviso - Ordinanza Giudice del lavoro n. 107 del 30 ottobre 2001

Oggetto: Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 64, commi 2 e 49

Limiti violati: Articoli 24 e 39 Costituzione

Nel corso di un procedimento in materia di lavoro il Giudice del Tribunale di Treviso ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità in riferimento agli articoli 64, secondo comma, e 49 del decreto legislativo 165/2001 nella parte in cui il combinato disposto non sembra lasciar dubbi sul fatto che il cosiddetto accordo di interpretazione autentica della clausola controversa abbia illimitata efficacia retroattiva e sia vincolante per le parti del processo e per lo stesso Giudice.

Secondo l'autorità remittente il Giudice viene privato del potere di dare conto alle parti del processo, dell'esatto significato della clausola controversa in applicazione dei criteri interpretativi legali, oltre al fatto di essere privato di uno dei poteri più pregnanti che accompagnano l'esercizio della giurisdizione civile, ovvero quello di misurare con i principi fondamentali dell'ordinamento, la validità di una previsione contrattuale e di stabilire l'eventuale presenza di vizi anche gravi.

In particolare viene osservato che in caso di accordo, tra ARAN e sindacati firmatari sul significato o validità della clausola controversa, al Giudice ed alle parti non resti altro che prendere atto della volontà collettiva manifestata mediante l'accordo così da non far apparire manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, secondo comma, e 49 del decreto legislativo 165/2001 che secondo il Giudice deve essere posta in riferimento ai seguenti parametri costituzionali:

- b) art. 24 Cost.: in quanto verrebbe leso il principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Tale lesione si concretizzerebbe nel fatto di attribuire alle organizzazioni sindacali il potere di disporre dei diritti già sorti a favore delle parti di un rapporto di lavoro impedendo alle stesse di farle valere in un processo. Il soggetto che impugna la clausola contrattuale ha un diritto ineliminabile alla pronuncia giurisdizionale che allo stato attuale viene negata dalle norme impugnate, in caso di accordo tra le parti collettive;
- b) art. 39 Cost.: in quanto verrebbe a prospettarsi un congegno di rappresentanza "ex lege". Alle associazioni sindacali è riconosciuta dall'ordinamento la funzione di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli aderenti, nonché le ulteriori funzioni di promozione sociale, ma resta escluso ogni potere di rappresentanza in ordine ad atti di diritti acquisiti. Gli accordi

sindacali non possono incidere sui diritti soggettivi eventualmente maturati dai lavoratori né sul loro diritto ad agire in giudizio a tutela degli stessi.

Per tali motivazioni viene ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché la stessa si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate.

Atti di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale di interesse regionale

G.U.: I Serie speciale n. 13 del 27 marzo 2002

Tipo di giudizio: Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Regione Marche: L.R. 11 dicembre 2001, n. 32 "Sistema regionale di protezione civile"

Limiti violati: Articolo 117 Costituzione, comma terzo; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2

Con proprio ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge Regione Marche 32/2001 concernente "Sistema regionale di protezione civile" lamentando che tale disciplina rientra nella sfera della legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., con conseguenti limiti della potestà legislativa regionale vincolata al rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Osserva il ricorrente che la legge regionale oggetto di impugnazione ha superato detti limiti in quanto ha provveduto ad organizzare sia l'attività di previsione e di prevenzione dei rischi per gli eventi calamitosi, sia l'attività di soccorso e il superamento delle emergenze senza peraltro rispettare gli indirizzi nazionali ed i principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Gli eccessi riguardano:

- d) riferimento generico a tutte le attività di protezione civile così da determinare il superamento della sfera di competenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 112/1998;
- e) mancata delimitazione dell'ambito di competenza regionale per la formazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, così da creare contrasto con l'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 3 del decreto legislativo 112/1998 che invece stabilisce la possibilità per la Regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992.
- f) impossibilità per le Regioni di esercitare poteri derogatori in materia di protezione civile dato che questi rientrano nella competenza statale e possono essere attribuiti al Presidente della Giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale previa formale dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992.

Per tali motivazioni si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale.